


CIRCOLO TENNIS BOLOGNA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA



F O N D A T O N E L 1 9 0 2

STELLA D'ORO AL MERITO SPORTIVO

F.I.T.

STATUTO SOCIALE

ANNO 2024

BOLOGNA

I N D I C E

Cap. I - Generalità	pag. 5
Cap. II - Scopi e Oggetto Sociale	» 6
Cap. III - Dei Soci	» 8
Cap. IV - Dei Regolamenti	» 13
Cap. V - Degli Organi Sociali	» 15
Cap. VI - Dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria..»	16
Cap. VII - Del Consiglio Direttivo	» 21
Cap. VIII - Del Presidente	» 25
Cap. IX - Del Comitato di Presidenza	» 26
Cap. X - Del Collegio dei Revisori.»	27
Cap. XI - Del Collegio dei Probiviri.»	28
Cap. XII - Del Patrimonio e del Bilancio	» 29
Cap. XIII - Scioglimento e Liquidazione	» 31
Cap. XIV - Gratuità delle cariche	» 32
Cap. XV - Clausola Compromissoria.»	32

CIRCOLO TENNIS BOLOGNA

STATUTO SOCIALE

Capitolo I

GENERALITÀ

Art. 1

E' costituita in Bologna un' Associazione sportiva dilettantistica denominata "CIRCOLO TENNIS BOLOGNA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10/02/2000 n. 361 (di seguito "Circolo", "Associazione" o "C.T.B.").

Art. 2

L'Associazione ha sede a Bologna, in viale Rino Cristiani n. 2 ed ha durata illimitata.

Art. 3

L'Associazione porta i colori bianco e rosso. La sigla sociale è "C.T.B. A.S.D.".

Art. 4

L'“Associazione” si conforma alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, nonché allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione Italiana Tennis ed è soggetta, pertanto, agli eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.T.P. dovessero adottare a suo carico; l'“Associazione”, inoltre, accetta le decisioni che le autorità federali tempo per tempo vigenti dovessero assumere nelle vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto della F.I.T.P. e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.

Capitolo II

SCOPI E OGGETTO SOCIALE

Art. 5

L'“Associazione” non persegue fini di lucro.

Durante la vita dell'“Associazione” non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, non ché fondi, riserve o capitale.

Essa si propone di diffondere il gioco del Tennis. Essa si propone, altresì, di recare il proprio apporto sportivo al Tennis italiano. In tal senso, l'“Associazione” esercita con lealtà sportiva la propria attività, in aderenza ai principi educativi, sociali, culturali e aggregativi, derivanti dall'esercizio del gioco del Tennis.

L'”Associazione” promuove la diffusione e lo sviluppo del Tennis mediante:

a) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e amatoriali, anche attraverso attività di natura promozionale, nel rispetto delle norme deliberate dagli organi federali;

b) la formazione di singoli atleti o di squadre, per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive;

c) la preparazione e l'aggiornamento tecnico e sportivo dei propri tecnici e atleti anche mediante Società Sportive Dilettantistiche a Responsabilità Limitata (di seguito “S.S.D. a R.L.”) controllate o partecipate dal “Circolo”;

d) lo svolgimento di attività didattica per l'avvio ed il perfezionamento della pratica sportiva del Tennis anche mediante “S.S.D. a R.L.” controllate o partecipate.

Nei limiti previsti dell'art. 9 d. lgs. n. 36/2021 e della normativa di attuazione è facoltà della associazione svolgere attività secondaria e strumentale purchè strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificato:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di affidamenti, finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici e privati, non ché con organismi sovranazionali, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'”Associazione”;

b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, concessionaria, locataria, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;

c) partecipare in associazioni, enti od istituzioni,

pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell' "Associazione" medesima. L' "Associazione" potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) partecipare, costituire ovvero concorrere alla costituzione di società anche sotto forma di "S.S.D. a R.L.", sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali, a condizione che gli eventuali utili, se ed in quanto distribuibili ai sensi di legge, siano destinati al raggiungimento dei medesimi scopi;

e) effettuare finanziamenti anche infruttiferi e/o apporti in conto capitale o a fondo perduto alle società o enti partecipati con particolare riferimento alle "S.S.D. a R.L." controllate o partecipate.

Capitolo III

DEI "SOCI"

Art. 6

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: a) onorari - b) vitalizi - c) ordinari - d) frequentatori - e) juniores - f) giovani.

Art. 7

I "Soci" onorari vengono proposti all'Assemblea dal Consiglio Direttivo e sono prescelti fra persone che, anche se non iscritte al "C.T.B. A.S.D.", abbiano conseguito particolari benemerienze sportive e/o sociali.

I “Soci” onorari godono di tutti i diritti riservati ai “Soci” ordinari, compreso il diritto di voto, e sono esonerati da pagamento della tassa di ammissione, delle quote associative annuali e di eventuali quote “Una Tantum”.

La revoca della qualifica di “Socio” onorario spetta all'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8

I “Soci” vitalizi pagano una quota "Una Tantum", appartengono al “Circolo” vita natural durante e godono di tutti i diritti spettanti ai “Soci” ordinari.

Art. 9

I “Soci” ordinari pagano una tassa di ammissione e una quota associativa annuale, godono di tutti i diritti consentiti dallo Statuto o dai Regolamenti senza limitazione alcuna.

Art. 10

I “Soci” frequentatori sono coloro che desiderano frequentare il “Circolo” ed intendono avvalersi dei campi da gioco; pagano una tassa di ammissione ed una quota associativa annuale. Essi godono di tutti i diritti spettanti ai “Soci” ordinari fatta eccezione di quello di frequentare i campi da tennis nei giorni di sabato, domenica e festivi in genere.

Art. 11

I “Soci” appartengono alla categoria juniores fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il diciottesimo anno d'età; pagano una tassa di ammissione ed una quota associativa annuale.

Il passaggio alla categoria dei “Soci” giovani avviene d'ufficio con il 1° gennaio successivo.

Essi godono di tutti i diritti spettanti ai “Soci” ordinari.

Art. 12

I “Soci” giovani appartengono a questa categoria fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 28° anno di età, pagano una tassa di ammissione e una quota associativa annuale.

Il passaggio alla categoria dei “Soci” ordinari avviene d'ufficio con il 1° gennaio dell'anno successivo. Il “Socio” giovane che nell'anno successivo a quello in cui compie il 28° anno di età intendesse far parte della categoria dei “Soci” frequentatori è tenuto a comunicarlo entro il 31 dicembre dell'anno in cui compie il 28° anno di età.

Essi godono di tutti i diritti spettanti ai “Soci” ordinari.

Art. 13

Le misure delle tasse di ammissione e delle quote associative annuali sono stabilite dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi né rivalutata.

Art. 14

I trasferimenti dalla categoria dei “Soci” frequentatori a quella dei “Soci” ordinari e viceversa avvengono, su richiesta degli interessati, con provvedimento discrezionale del Consiglio Direttivo.

Art. 15

Coloro che desiderano divenire “Soci” assumono, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, l'obbligo di assoggettarsi al pagamento delle tasse di ammissione e delle quote associative annuali a partire dal mese nel quale sono ammessi, ma il loro impegno prosegue per un periodo di almeno dodici mesi a partire dalla data del primo gennaio successivo alla loro iscrizione.

Trascorso tale periodo l'iscrizione si ritiene rinnovata di anno in anno, salvo dimissioni presentate con lettera raccomandata, spedita o consegnata a mano al Direttore dell'”Associazione” entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno.

Art. 16

Il “Socio” che per qualsiasi ragione trasferisca la propria residenza anagrafica o il proprio domicilio fuori dalla provincia di Bologna, può presentare le dimissioni. In tal caso egli sarà esonerato dal pagamento della quota associativa con effetto dalla fine del trimestre in corso alla data di notifica delle dimissioni, ma dovrà versare l'eventuale saldo ancora da pagare della tassa di ammissione.

Le dimissioni debbono essere notificate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, spedita o consegnata a mano al Direttore della “Associazione” ovvero a mezzo Pec.

Il trasferimento della residenza anagrafica o del domicilio del “Socio” dimissionario dovrà essere comprovato da idonea documentazione e sarà soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 17

Il “Socio” dimesso che faccia domanda di reinscrizione entro 5 anni dalla data delle sue dimissioni, sarà, se riammesso, esonerato dal pagamento della tassa di ammissione.

La reinscrizione può essere consentita anche per una diversa categoria di “Socio”.

Art. 18

Con l'iscrizione ogni “Socio” si vincola all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto e dei Regolamenti.

È in facoltà del Consiglio Direttivo di concedere particolari agevolazioni ed esenzioni relativamente all'ammontare dovuto a titolo di tasse di ammissione e di quote associative annuali per motivi di particolare opportunità ed interesse del Circolo, anche in relazione ad una determinata anzianità di appartenenza al “Circolo”.

Art. 19

DECADENZA DEI “SOCI”

I “Soci” cessano di appartenere all’“Associazione” nei seguenti casi:

- . dimissione volontaria;
 - . morosità protrattasi per almeno 45 giorni dal ricevimento di specifica diffida;
 - . radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il “Socio” che commetta azioni ritenute disonorevoli per l’”Associazione” entro e/o fuori dell’“Associazione” o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- L'Associato radiato non può più essere ammesso al Circolo e non potrà più accedere al Circolo nemmeno in qualità di invitato.

Capitolo IV

DEI REGOLAMENTI

Art. 20

Il “Regolamento Sociale” deve quanto meno provvedere alla normativa concernente:

a) l'uso della Sede, dei campi da gioco, della piscina, della palestra, degli spogliatoi e degli altri servizi del Circolo, fissando gli eventuali corrispettivi di detti servizi e dei noleggi;

b) i criteri di esazione delle tasse di ammissione, delle quote associative annuali e degli eventuali contributi “Una Tantum” delle varie categorie di Associati, ferma restando la determinazione delle relative misure da parte dell'Assemblea Ordinaria dei “Soci” su proposta del Consiglio Direttivo,

c) le modalità relative all'iscrizione dei “Soci”;

d) i provvedimenti disciplinari, fatto salvo quanto previsto in proposito dal Regolamento destinato

a disciplinare l'attività del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 51 del presente Statuto.

L'Assemblea Ordinaria degli Associati può approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, un apposito Regolamento per disciplinare l'Assemblea Generale Ordinaria convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. Detto Regolamento sarà valido fino ad avvenuta modifica dello stesso da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Associati. L'Assemblea Ordinaria degli Associati deve altresì approvare, sempre su proposta del Consiglio Direttivo, l'apposito Regolamento previsto dall'art. 51 del presente Statuto per disciplinare le modalità di funzionamento, i compiti e le attribuzioni del Collegio dei Probiviri con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei "Soci". Detto Regolamento sarà valido fino ad avvenuta modifica dello stesso da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Associati.

Art. 21

L'emanazione del Regolamento Sociale, la sua sostituzione, le sue modifiche sono demandate alla competenza del Consiglio Direttivo con il parere favorevole del Collegio dei Revisori ed assoggettate alla ratifica della prima Assemblea Ordinaria successiva.

Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate ai "Soci" mediante deposito presso la Sede Sociale e pubblicazione nel sito web del "Circolo" immediatamente dopo la loro adozione.

Art. 22

Le norme del Regolamento Sociale, stabilite dal Consiglio Direttivo ed approvate dal Collegio dei

Revisori, sono provvisoriamente esecutive con la loro comunicazione ai “Soci” e pubblicazione sul sito web del “Circolo”. Qualora l'Assemblea Ordinaria non ratifichi, in tutto o in parte, le norme del Regolamento Sociale, le disposizioni non approvate dall'Assemblea cesseranno immediatamente di essere efficaci.

Art. 23

Una copia del Regolamento Sociale dovrà essere sempre a disposizione dei “Soci” presso la sede sociale e nel sito web del “Circolo”.

Capitolo V

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 24

Sono organi dell’“Associazione”:

- a) l'Assemblea dei “Soci” (Ordinaria e Straordinaria);
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell’“Associazione”;
- d) il Comitato di Presidenza;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Collegio dei Proviviri.

L'elezione degli organi dell’“Associazione” non può essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massimalibertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Capitolo VI

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Art. 25

L'Assemblea dei “Soci” è l'organo sovrano dell'”Associazione” ed è convocata, anche in luogo diverso da quello della Sede Sociale, in sede ordinaria e/o straordinaria. Essa viene convocata, a cura del Presidente o di un Vice-Presidente, su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, ogni volta che se ne ravvisi la necessità. L'Assemblea deve essere convocata anche quando ne sia fatta richiesta scritta motivata al Consiglio Direttivo da parte di un numero di “Soci” pari ad almeno un decimo degli iscritti aventi diritto di voto; la richiesta dovrà prevedere l'indicazione degli argomenti da trattare in Assemblea. La convocazione su richiesta dei “Soci” deve essere disposta, salvo maggior termine consentito dai richiedenti, entro trenta giorni dalla richiesta. Le Assemblee, a maggioranza assoluta degli intervenuti, eleggono il proprio Presidente.

Art. 26

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante apposito avviso spedito ai Soci, nel domicilio da loro indicato e trascritto nel libro dei “Soci”, non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea.

I “Soci” sono tenuti a comunicare al “Circolo” per iscritto ogni eventuale cambio del loro domicilio da annotare nel libro dei “Soci”.

L'avviso di convocazione deve essere inoltre esposto in bacheca presso la sede della “Associazione” ed anche pubblicato nel sito web del

“Circolo”.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 27

Le deleghe sono ammesse purché rilasciate per iscritto a “Soci” aventi diritto di voto e per un numero non superiore a due per ogni delegato.

Per essere valida, ogni singola delega deve essere consegnata di persona da ciascun “Socio” delegante al Direttore del Circolo oppure spedita a mezzo posta elettronica certificata – completa, al momento della consegna o della spedizione a mezzo PEC, del nome del Socio delegato e della sottoscrizione del Socio delegante – nel rispetto dei termini di consegna o di spedizione a mezzo PEC indicati nel successivo capoverso del presente articolo.

La consegna, o spedizione a mezzo PEC, della delega al Direttore del Circolo, può essere validamente effettuata con decorrenza dal giorno di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea nel sito web del “Circolo” e fino alle ore 20.00 del giorno antecedente a quello in cui è previsto che si tenga l'Assemblea in prima convocazione.

A richiesta dal Socio delegante il Direttore del Circolo sarà tenuto a rilasciare al richiedente, al momento della consegna della delega, una fotocopia della stessa controfirmata per ricevuta dal Direttore.

Non possono essere rilasciate deleghe né ai componenti del Consiglio Direttivo, né ai componenti del Collegio dei Revisori in carica e del Collegio dei Provisori in carica.

Art. 28

Tutti i “Soci” hanno diritto di voto.

Non hanno diritto di voto né di partecipare all'Assemblea:

- a) i “Soci” non in regola con il pagamento delle tasse di ammissione e/o delle quote associative annuali;
- b) i “Soci” assoggettati a provvedimento disciplinare di sospensione per tutta la durata del provvedimento.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio (consuntivo e preventivo) e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 29

I “Soci” juniores che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di intervenire nelle discussioni, tramite il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale per il solo elettorato attivo.

Art. 30

Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea.

Le nomine delle cariche sociali debbono essere effettuate a scrutinio segreto mediante utilizzo di schede di voto anonime. Per le Assemblee elettive vale, se previamente approvato dall'Assemblea, il Regolamento di cui al secondo capoverso dell'art. 20 del presente Statuto.

Art. 31

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento, in

proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei votanti.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei "Soci" aventi diritto di voto intervenuti in proprio o per delega e delibera validamente a maggioranza assoluta dei votanti.

L'assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto intervenuti, in proprio o per delega e delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti aventi diritto di voto.

Art. 32

I deliberati dell'assemblea debbono essere oggetto di trascrizione a verbale, recante le firme del Presidente, del Segretario e, quando siano stati nominati, degli scrutatori. Copia del verbale dovrà essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo e atte a garantire la massima diffusione.

Art. 33

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea in conformità dello statuto sono vincolanti per tutti i Soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

Art. 34

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 di aprile in prima

convocazione ed entro il mese di maggio in seconda convocazione, e delibera, di norma, sulle seguenti materie:

a) approvazione del Bilancio consuntivo e delle relazioni morale, sportiva e finanziaria;

b) approvazione del Bilancio preventivo;

c) approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del Regolamento Sociale e delle sue modificazioni;

d) approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del Regolamento delle Assemblee convocate per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto;

e) approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del Regolamento previsto dall'art. 51 del presente Statuto per disciplinare i compiti, le funzioni e le competenze del Collegio dei Probiviri, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei Soci;

f) elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;

g) designazione degli Amministratori di società controllate dal "Circolo" su proposta del Consiglio Direttivo;

h) presa d'atto del bilancio di società controllate dal "Circolo";

i) ogni argomento attinente la vita dell'"Associazione", sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 35

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria tutte le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto Sociale.

Il Consiglio Direttivo ha comunque facoltà di sottoporre all'Assemblea Ordinaria quelle deliberazioni

che, pur essendo normalmente devolute alla competenza del Consiglio Direttivo, siano dallo stesso, a Sua discrezione, ritenute di particolare importanza.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di sottoporre alla Assemblea Straordinaria quelle deliberazioni che pur essendo normalmente devolute alla competenza dell'Assemblea Ordinaria, siano dallo stesso, a Sua discrezione, ritenute di particolare importanza.

Capitolo VII

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 36

Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri eletti dall'Assemblea fra i “Soci” maggiorenni.

In ogni caso è fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla F.I.T.P.

Art. 37

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno con effetto per l'intera durata del mandato:

- a) il Presidente;
- b) un Vice Presidente con le funzioni di Vicario del Presidente;
- c) un altro Vice Presidente;
- d) un Segretario;
- e) un Tesoriere;
- f) il Comitato di Presidenza.

Art. 38

Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente stesso, o dei due Vice Presidenti, o di almeno tre Consiglieri; il Consiglio Direttivo è altresì convocato su richiesta del Collegio dei Revisori.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata con un preavviso di tre giorni mediante formalità che ne garantiscano la ricezione e deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Art. 39

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'“Associazione” o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in assenza di questi, dall'altro Vice-Presidente oppure, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano come anni di appartenenza al Consiglio.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di Consigliere non sono delegabili. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate ed i relativi verbali debbono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono trascritti in apposito libro. In assenza del Segretario del Consiglio, le funzioni ad esso spettanti sono affidate ad altro Consigliere designato da chi presiede il Consiglio.

Art. 40

Il Consiglio Direttivo gestisce l' "Associazione" in ogni suo aspetto, nel rispetto degli scopi indicati nel presente Statuto, compiendo gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, esclusi solo i seguenti atti per i quali deve essere richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea:

- l'acquisto in proprietà, in diritto di superficie o in usufrutto di immobili;
- la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni in società ed Enti che non abbiano oggetto attinente attività sportiva ed il loro finanziamento.

Il Consiglio Direttivo, inoltre:

a) dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria);

b) emana le norme del Regolamento Sociale e provvede al loro aggiornamento ed alle modificazioni che ritenga necessarie;

c) propone alla Assemblea Ordinaria il Regolamento delle Assemblee elettive e quello relativo alle modalità di funzionamento, ai compiti ed alle attribuzioni del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 51 del presente Statuto.

d) provvede alla nomina di eventuali Commissioni aventi funzioni consultive dell'operato del Consiglio;

e) predispose il Bilancio consuntivo e il Bilancio preventivo dell' "Associazione";

f) dispone i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, fatto salvo quanto previsto in proposito dal Regolamento destinato a disciplinare l'attività del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 51 del presente Statuto;

g) fissa l'importo delle quote associative annuali e

delle tasse di ammissione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) ratifica le decisioni e/o i provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente.

Il Consiglio può inoltre delegare, sia a singoli Consiglieri, sia al Direttore, che a terzi non facenti parte del Consiglio Direttivo, il compimento di determinati atti ove ciò risulti opportuno ai fini del buon funzionamento dell'Associazione”.

Art. 41

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni e termina a seguito della proclamazione del nuovo Consiglio Direttivo da parte della Commissione Elettorale.

Nel caso di dimissioni o di impedimenti definitivi di Consiglieri di numero complessivamente non superiore a 4, il Consiglio Direttivo prosegue in numero ridotto fino al termine naturale del mandato.

Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo:

- a. del Presidente, o
- b. di almeno 5 consiglieri,

decade l'intero Consiglio Direttivo che proseguirà in prorogatio, compresi i membri dimissionari che hanno provocato la decadenza, anche per convocare la nuova Assemblea elettiva senza indugio e che dovrà svolgersi entro e non oltre 90 giorni dalla decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 42

I membri del Consiglio che non intervengono, senza valida giustificazione, a quattro sedute consecutive decadono dalla carica.

Capitolo VIII

DEL PRESIDENTE

Art. 43

Il Presidente è l'organo dell' "Associazione" cui spetta la firma e la rappresentanza legale.

Il Presidente è scelto fra i "Soci", dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 44

Al Presidente, oltre alle prerogative di cui all'art. 43, spettano tutti i poteri e le facoltà espressamente previsti dallo Statuto e dal Regolamento Sociale, nonché quelli che possono essergli attribuiti, con apposita delega, dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci. Egli assume inoltre le decisioni e i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo nel caso in cui l'urgenza non consenta la preventiva riunione dello stesso; in tal caso il Presidente, nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo, è tenuto a sottoporre alla ratifica dello stesso le decisioni e i provvedimenti da Egli assunti d'urgenza.

Capitolo IX

DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 45

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dal Tesoriere e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di cui fa parte. Il Presidente dell' "Associazione" lo presiede di diritto.

Art. 46

Il Comitato di Presidenza ha per suo fondamentale compito quello di affiancare il Presidente nelle decisioni più urgenti.

Ad esso, o a taluno dei suoi membri, possono essere delegati particolari compiti e poteri mediante apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 47

Gli atti posti in essere dal Comitato di Presidenza debbono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla loro adozione.

Capitolo X

DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 48

Le funzioni di controllo dell'amministrazione del "Circolo" sono esercitate dal Collegio dei Revisori.

Il Collegio è composto da tre membri scelti fra i "Soci" e nominati tutti dall'Assemblea che ne designa altresì il Presidente.

Il Collegio resta in carica per quattro esercizi.

Il Presidente del Collegio dovrà essere preferibilmente scelto fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

Art. 49

Il Collegio dei Revisori:

- a) controlla l'amministrazione del "Circolo";
- b) vigila sulla regolare esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- c) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni anche consultive, oltre quelle normali di controllo;
- d) redige la propria relazione annuale sul Bilancio preventivo e sul Bilancio consuntivo;
- e) esprime il proprio parere, non vincolante, sulle decisioni e/o proposte del Consiglio Direttivo in materia di emanazione, modificazione ed eventuale abrogazione dei Regolamenti.

Art. 50

Il Revisore che, senza giustificato motivo, non interviene a quattro sedute consecutive del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori decade dalla carica.

Capitolo XI

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 51

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Ordinaria, convocata per la nomina delle altre cariche sociali, fra tutti i “Soci” aventi diritto al voto di età superiore ai 40 anni e con più di 4 anni di iscrizione al Circolo.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica per la durata di quattro anni e comunque fino all'elezione del successivo Collegio.

La carica di Probiviro non è compatibile con quella di Consigliere e con quella di Revisore del Circolo.

Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi componenti effettivi, nella prima seduta plenaria dello stesso, il proprio Presidente con effetto per l'intera durata del mandato.

Per quanto riguarda:

- le modalità di funzionamento del Collegio;
- i compiti e le attribuzioni del Collegio con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti dei “Soci”, dovrà essere approvato dall'Assemblea Ordinaria dei “Soci”, su proposta del Consiglio Direttivo, un apposito Regolamento che potrà essere modificato solo con delibera di una successiva Assemblea.

Capitolo XII

DEL PATRIMONIO E DEL BILANCIO

Art. 52

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili da essa acquistati o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, enti pubblici o privati e da imprese, nonché dagli avanzi di gestione.

Possono comunque confluire nel Patrimonio dell'Associazione, se non destinate al finanziamento della gestione corrente, le seguenti entrate:

a) quote e contributi versati a qualsiasi titolo dai “Soci”;

b) redditi derivanti dalla gestione del Patrimonio;

c) erogazioni liberali in denaro o in natura, eredità, donazioni e legati, provenienti dai soci o da terzi;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali e di istituzioni o enti pubblici;

e) introiti scaturenti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, tra cui raccolte pubbliche di fondi nel corso di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione e sottoscrizioni anche a premi;

f) proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali marginali, strumentali a quelle istituzionali.

L'Associazione destina le proprie risorse, compresi eventuali utili o avanzi di gestione, al perseguimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 53

Il Consiglio Direttivo predispose il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo per ogni esercizio sociale.

Art. 54

Il Bilancio preventivo, il Bilancio consuntivo e la Relazione finanziaria debbono essere depositati presso la Sede Sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria da tenere in prima convocazione.

Art. 55

Il Collegio dei Revisori, esaminati i documenti di cui al precedente articolo, redige la propria relazione depositandola cinque giorni prima della data dell'Assemblea di cui sopra.

Art. 56

Il Bilancio preventivo ha valore di indirizzo per l'attività del Consiglio Direttivo, cui è tuttavia concessa la facoltà di operare trasferimenti fra i vari capitoli di spesa.

Capitolo XIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 57

Lo scioglimento e la liquidazione dell'“Associazione” possono avvenire:

a) di diritto, quando l'“Associazione” non sia più in grado di esplicare la propria attività e di provvedere al proprio funzionamento;

b) per delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei “Soci”.

Art. 58

L'Assemblea Straordinaria delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti aventi diritto di voto, sulla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 59

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'“Associazione”, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'“Associazione”.

La destinazione del patrimonio residuo del “Circolo” avverrà a favore di altra “Associazione” che persegua finalità sportive dilettantistiche, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Capitolo XIV

GRATUITÀ DELLE CARICHE

Art. 60

Tutte le cariche sociali sono gratuite con la sola eccezione dei liquidatori. Restano salvi i rimborsi di spese effettivamente sostenute per l'adempimento dei mandati svolti secondo le norme di Statuto e dei Regolamenti.

Capitolo XV

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 61

I “Soci” rimettono ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che siano originate dalla loro attività sportive e sociale. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 59 (Controversie – “Sistema di giustizia e arbitrato per lo sport”) e 60 (Controversie – “Arbitrato Federale”) dello Statuto e gli articoli 101 (Arbitrato - “Procedimento e decisione”) e 102 (Arbitrato – “Il lodo”) del Regolamento di giustizia della F.I.T.P., ovvero le disposizioni pro-tempore vigenti.

**Statuto approvato dall'Assemblea Generale
Straordinaria del 4 dicembre 2024**

